

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Riesame
Ufficio del Presidente Coordinatore



Al Sig. Presidente della Camera Penale di Napoli

- Avvocato Attilio Belloni

e per conoscenza:

al Sig. Presidente del Tribunale

dr. Ettore Ferrara

nonché:

al Sig. Presidente della Decima Sezione Penale

dr. ssa Lucia La Posta

al Sig. Presidente della Dodicesima Sezione Penale

dr. Luigi Esposito

a tutti i Sigg. Magistrati del settore Riesame

Oggetto: rinuncia - anche parziale - all'impugnazione; necessità per il difensore di essere munito di *procura speciale* da parte dell'interessato; sentenza n. 12603/16, emessa il 24 novembre 2015 dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (con motivazione depositata in data 25 marzo 2016).

Con la presente pongo alla Sua cortese attenzione - d'intesa con i Presidenti delle Sezioni del Tribunale del Riesame - dottori Lucia La Posta e Luigi Esposito -, che leggono la presente *per conoscenza* - la *necessità* di tener conto, qualora i difensori intendano rinunciare, anche

parzialmente, ad un'impugnazione proposta innanzi a questo Tribunale del Riesame, della recente decisione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in oggetto indicata, depositata il 25 marzo 2016.

Con detta decisione, si è, in particolare, statuito che il difensore, di *fiducia* ovvero di *ufficio*, dell'indagato ovvero dell'imputato, non munito di *procura speciale*, non può effettuare una *valida rinuncia, totale o parziale*, all'impugnazione, anche se da lui proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non si opponga.

Sarebbe, perciò, auspicabile - ferme restando le *autonome valutazioni* in punto di diritto riservate ovviamente sia agli Avvocati che ai singoli Collegi giudicanti che esamineranno le rinunce all'impugnazione effettuate dai difensori - che all'atto di rinuncia (ovvero ancor prima alla nomina difensiva) venga allegata la manifestazione di volontà dell'interessato, volta a conferire espressamente al difensore, in particolare, il potere di rinunciare, se del caso, all'impugnazione - anche in modo parziale - in nome e per conto del proprio assistito (*procura speciale*).

Mi rivolgo, perciò, alla Sua sensibilità affinché valuti cortesemente l'eventualità di dare ampia diffusione, tra gli iscritti alla Camera Penale di Napoli, al contenuto della presente nota.

Confido nel consueto spirito di leale e fattiva collaborazione del Foro e, in specie, della Camera Penale da Lei autorevolmente presieduta anche al fine di evitare che possano essere in futuro mosse censure da parte di giudici di legittimità nel caso di declaratorie di inammissibilità intervenute a seguito di rinuncia all'impugnazione da parte del difensore, che non sia non munito della relativa *procura speciale*.

D'altronde, nel caso in cui il Tribunale, in ossequio alla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in oggetto indicata, dovesse ritenere non *valida* la rinuncia del difensore in assenza della *procura speciale* promanante dall'interessato, sarebbe necessario emettere un provvedimento sul *merito* dell'impugnazione, giungendosi, se del caso, ad una soluzione in netto contrasto con la scelta tecnica operata dalla difesa (in non pochi casi, come l'esperienza impone di ritenere, anche al fine di evitare che si formi, in ordine alla vicenda incidentale, il *giudicato cautelare*).

Sicché credo, in conclusione, che, in forza di tali argomenti, l'esigenza di un auspicabile e concreto adeguamento del Foro alla pronuncia in questione possa essere favorevolmente valutata dall'Avvocatura.

In attesa di un Suo gradito riscontro, colgo l'occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.

Napoli, 15 aprile 2016

Il Presidente Coordinatore delle Sezioni del Tribunale del Riesame



(dr. Vincenzo Lomonte)